

Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la patente



Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 02/2026

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "ARAG Tutela Legale Patente v.10 Ed. 02/2026 "

Di seguito sono riassunte le informazioni principali del prodotto.

Che tipo di assicurazione è?

- di Tutela Legale per garantire i compensi dell'avvocato e del perito a difesa degli interessi dell'assicurato
- di Perdite Pecuniarie per la decurtazione dei punti, revisione del documento di guida e per il pregiudizio economico del datore di lavoro per sospensione, ritiro o revoca della patente di un dipendente/collaboratore.

Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie e tasse.



Che cosa è assicurato?

MUOVERSI IN LIBERTA'

LIGHT:

- ✓ Difesa penale per delitti colposi
- ✓ Ricorso contro:
 - sanzioni amministrative pecuniarie sul documento di guida (senza incidente se ricorso accolto anche in parte)
 - irregolare variazione punti documento di guida

ORO (in aggiunta a Light):

- ✓ Richiesta risarcimento danni
- ✓ Dissequestro del veicolo
- ✓ Anticipo cauzione penale e assistenza interprete

ORO PLUS (in aggiunta a Oro):

- ✓ Difesa penale per delitti dolosi
- ✓ Vertenze contrattuali con assicurazione infortuni del conducente
- ✓ Ricorso contro ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa pecuniaria già pagata
- ✓ Ricorso per mancanza RCA/omologazione del veicolo e per mancato rispetto del documento di circolazione
- ✓ Ricorso del proprietario se diverso dal conducente per sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie sul veicolo
- ✓ Ricorso contro l'inibizione alla guida in Italia di un documento di guida estero ed all'estero di uno italiano

PLATINO (in aggiunta a Oro Plus):

- ✓ Ricorso contro le sanzioni amministrativa accessoria del documento di guida senza incidente se ricorso non è accolto
- ✓ Difesa penale per contravvenzioni del codice della strada se non c'è incidente stradale
- ✓ Rimborso autoscuola
- ✓ Rimborso zero punti

VALORE PATENTE:

- ✓ Indennità sospensione, ritiro o revoca della patente di guida e azzeramento punti della CQC

Massimali per sinistro (senza limite annuo):

€ 20.000 (Light), € 50.000 (Oro), € 120.000 (Oro Plus), € 150.000 (Platino).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ materia fiscale o amministrativa
- ✗ tumulti, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o uso di sostanze radioattive
- ✗ stato di calamità naturale o di allarme
- ✗ fatti dolosi degli assicurati
- ✗ fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- ✗ proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni, aeromobili o mezzi che viaggiano su tracciato vincolato o funi metalliche
- ✗ condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza
- ✗ partecipazione con mezzi a motore a competizioni o relative prove
- ✗ attività svolta dal contraente come ente pubblico o società pubblica
- ✗ adesione ad azioni di classe (class action)
- ✗ vertenze con ARAG
- ✗ vertenze con la banca se intermedia questo contratto.
- ✗ violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse alla circolazione dei veicoli (per Valore Patente)
- ✗ quando il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool (per Valore Patente)



Ci sono limiti alla copertura?

- ! Per la difesa penale dolosa l'anticipo di ARAG non può superare € 5.000
- ! Limite extra Europa e paesi del Mediterraneo: € 30.000
- ! Per gli assicurati coinvolti nello stesso sinistro la garanzia opera con un solo massimale diviso tra loro in parti uguali
- ! Per Rimborso corso Autoscuola e Zero Punti il massimale è di € 5.000



Dove vale la copertura?

| GARANZIE | DOVE OPERANO |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Tutela legale | Mondo |
| <ul style="list-style-type: none">Rimborso AutoscuolaRimborso Zero Punti | Repubblica italiana |
| <ul style="list-style-type: none">Valore Patente | Europa e Paesi del bacino del Mediterraneo. |



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni sul rischio da assicurare devono essere veritiere, esatte e complete.
- Durante il contratto vanno comunicati i cambiamenti che possono aggravare il rischio.
- In caso contrario si può perdere il diritto alla copertura assicurativa e ARAG può interrompere il contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio è annuale e va pagato alla stipula del contratto, anche con rate infrannuali, con ogni mezzo previsto dalla legge. Il premio va pagato ad ARAG o all'intermediario incaricato.

Se il frazionamento è semestrale il premio aumenta del 4% con un importo minimo di € 5,00.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno:

- indicato nella scheda di polizza, se il premio è stato pagato entro tale data
- del pagamento, se il premio è stato pagato successivamente.

In ogni caso non cambia la scadenza del contratto.

Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova di un anno.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente e ARAG possono disdire il contratto con raccomandata AR, o altri mezzi legalmente equivalenti, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza di contratto polizza.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione del sinistro, il contraente e ARAG possono recedere dal contratto con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti.

Il recesso ha effetto 15 gg dopo il ricevimento della comunicazione.



Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la patente

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Prodotto: "ARAG Tutela Legale Patente v.10 Ed. 02/2026 "

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411. Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it. Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI SULL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE, APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2024.

Patrimonio netto totale: € 544 milioni, calcolato con le norme e i principi contabili vigenti in Germania (HGB).

Risultato economico del periodo: € 50 milioni.

Parte del patrimonio netto relativa a: capitale sociale € 100 milioni e riserve patrimoniali € 394 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile nel documento "Solvency and Financial Conditions Report ARAG SE" pubblicato sul sito <https://www.arag.com/en/press/publications/>

Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2024: 298,10 %.

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati col Modello Interno Parziale, approvato da BaFin.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto al DIP. ARAG è obbligata entro i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)

| | |
|--|--|
| Riduzione premio per numero rischi assicurati | Se la polizza assicura più di 5 rischi è prevista una riduzione tariffaria percentuale variabile in base al numero rischi totale |
|--|--|

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)

| | |
|-----------------------|---|
| Valore patente | La garanzia opera per i casi in cui il Codice della Strada prevede la sanzione di ritiro, sospensione e revoca della Patente di Guida, e l'azzeramento dei punti della CQC. Viene garantito il pagamento dell'importo convenuto per risarcire il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro. |
|-----------------------|---|



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi. Non ci sono informazioni ulteriori rispetto al DIP



Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP:

Relativamente alla garanzia perdite pecuniarie, l'Indennità giornaliera viene pagata da ARAG a seguito:

- del ritiro o sospensione del documento di guida per il numero di giorni indicato nel provvedimento di ritiro o sospensione o fino al giorno dell'eventuale restituzione anticipata
- di revoca del documento di guida o di contestazione di eccesso di velocità oltre i 60 Km/h fino ad un massimo di 90 giorni
- dell'azzeramento dei punti della CQC fino alla data del provvedimento che aggiorna il nuovo punteggio e fino ad un massimo di 90 giorni.

In ogni caso il pagamento non può superare il limite massimo indicato nella scheda di polizza, anche se la revoca del documento di guida è successiva alla sospensione.

Se viene contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l'indennità giornaliera per ritiro, sospensione o revoca del documento di guida viene corrisposta se il ricorso ha esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

L'importo da pagare per l'indennità giornaliera a seguito del ritiro, sospensione o revoca del documento di guida è ridotto del:

- 30% in caso di violazioni del Codice della Strada commesse dai neopatentati nei 3 anni successivi al conseguimento della patente di guida di categoria B
- 50% in caso di provvedimenti di interdizione alla guida inflitti dall'autorità di un paese diverso dalla Repubblica Italiana.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il cliente a cui è destinato il prodotto è la persona giuridica con sede legale nella Repubblica Italiana che voglia tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale relative alla circolazione stradale e un costo aziendale per i casi di ritiro, sospensione e revoca del documento di guida dei propri dipendenti/soci/collaboratori. Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico.



Quali costi devo sostenere?

ARAG retrocede in media agli intermediari il 30,09 % del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|--|
| All'impresa assicuratrice | <p>I reclami vanno inviati a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami: posta ordinaria, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR o mail, servizio.reclami@arag.it. ARAG risponde entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Reclami sul comportamento degli intermediari e loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>Agenti ARAG: ARAG gestisce il reclamo entro 45 giorni dal ricevimento o 60 se deve acquisire informazioni necessarie. Il termine può essere sospeso al massimo per 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie.</p> <p>Banche e Broker: il contraente deve inviare il reclamo all'intermediario, che lo gestisce direttamente. Se ARAG riceve il reclamo lo invia senza ritardo all'intermediario informando contestualmente il reclamante.</p> |
| All'Autorità di vigilanza | <p>Se la risposta al reclamo è insoddisfacente o tardiva, si può scrivere ad IVASS (www.ivass.it) con posta ordinaria, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax, 06.42133206; pec, ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo ad IVASS è su www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela• copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>ARAG SE ha sede legale in Germania ed opera in Italia in libertà di stabilimento ed è controllata dall'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) a cui si possono inviare i reclami.</p> |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|--|--|
| Arbitro assicurativo (obbligatorio) | Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. |
| Mediazione (obbligatoria) | Con un Organismo di Mediazione tra quelli indicati su www.giustizia.it del Ministero della Giustizia. |
| Negoziazione assistita | Con una richiesta del proprio avvocato ad ARAG. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <p>ARAG si impegna ad evitare conflitti di interesse nell'offerta e nella gestione del contratto. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono incaricare un arbitro.</p> <p>Per vertenze tra contraente consumatore e impresa con sede legale in altro stato CE, il reclamante domiciliato in Italia può:</p> <ul style="list-style-type: none">• scrivere ad IVASS, che inoltra il reclamo all'organo estero competente per la soluzione stragiudiziale della vertenza e informa il reclamante della risposta |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> o scrivere direttamente all'organo estero competente (http://www.ec.europa.eu/fin-net) dello stato CE o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) dove ha sede l'assicuratore, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET rete di cooperazione fra organismi nazionali. |
|--|---|

REGIME FISCALE

| | |
|---|---|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | <p>Oltre a quanto indicato nel DIP, il premio comprende l'aliquota di imposta in vigore differenziata in base alle garanzie eventualmente acquistate:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12,50% del premio annuo per le garanzie del ramo tutela legale relative alla circolazione, 21,25% per le garanzie di tutela legale relative ad ambiti diversi dalla circolazione 13,50% per le garanzie di perdite pecuniarie <p>come indicato sulla Scheda di polizza. Non sono previste dalla legge detrazioni fiscali.</p> |
|---|---|

COS'E' IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

| | |
|---|---|
| Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico | <p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.arag.it/tutela-legale/diritti-del-consumatore/oblio-oncologico/.</p> |
| Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico | <p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p> |
| Effetti dell'oblio oncologico per le imprese | <p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p> |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.









Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la patente

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: ARAG Tutela Legale Patente - v.10 Ed.02/2026

Contratto redatto secondo le Linee guida IVASS "Contratti Semplici e Chiari"

| | | |
|---|--|---------|
| GLOSSARIO | | Pag. 1 |
|  | SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato? | Pag. 2 |
|  | SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato? | Pag. 5 |
|  | SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura? | Pag. 6 |
|  | SEZIONE 4 - Dove vale la copertura? | Pag. 6 |
|  | SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG? | Pag. 7 |
|  | SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare? | Pag. 8 |
|  | SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce? | Pag. 9 |
|  | SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto? | Pag. 9 |
| ALLEGATO NORME DI LEGGE | | Pag. 10 |

GLOSSARIO

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Assicurato: chi può utilizzare il contratto di assicurazione

Contraente: chi stipula il contratto di assicurazione

Costituzione di parte civile: richiesta di risarcimento danni in sede penale da parte di chi ha subito il reato

Decisione passata in giudicato: sentenza definitiva non più modificabile

Documento di guida: patente di guida, foglio rosa e carta di qualificazione del conducente CQC

Documento di circolazione: documento unico di circolazione, carta di circolazione e certificato di proprietà

Esecuzione forzata: azione forzata del creditore per riscuotere il credito (es. pignoramento dei beni)

Fase giudiziale: fase della vertenza davanti al giudice

Fase stragiudiziale: fase della vertenza per arrivare a un accordo tra le parti senza rivolgersi al giudice (es. mediazione e negoziazione assistita)

Fatto illecito: azione od omissione contraria alla legge, violazione di un dovere o di un obbligo imposti dalla legge

Indennità giornaliera: importo che ARAG paga al contraente per il pregiudizio economico subito per un fatto/circostanza indicato in polizza.

Periodo di tolleranza: periodo in cui operano le garanzie anche se, alla scadenza, non è stata pagata una rata di premio successiva alla prima

Perito: chi esegue un accertamento tecnico, perizia (es. consulente tecnico incaricato da una delle parti - CTP, o d'ufficio dal giudice - CTU)

Premio: somma che il contraente paga per il contratto di assicurazione

Prescrizione: estinzione di un diritto perché non esercitato dal titolare per il periodo indicato dalla legge

Reati: delitti dolosi o colposi puniti con la reclusione e/o la multa; contravvenzioni punite con l'arresto e/o l'ammenda

Responsabilità contrattuale: la responsabilità di chi stipula un contratto e non rispetta gli obblighi presi

Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità di chi con un fatto illecito causa ad altri un danno ingiusto

Sanzione amministrativa: sanzione per la violazione di una legge in materia amministrativa.

Sanzione amministrativa accessoria sul documento di guida: ritiro, sospensione o revoca del documento di guida

Sanzione amministrativa accessoria sul veicolo: fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca; sospensione del documento unico di circolazione, carta di circolazione o certificato di proprietà del veicolo

Sinistro: evento dannoso da cui deriva la vertenza

Spese di soccombenza: spese legali o peritali che una parte deve versare all'altra per decisione del giudice

Spese di giustizia: spese come da D.P.R. n. 115/2002

Veicolo: mezzo definito dal Codice della Strada (es. auto, bicicletta e monopattino)

Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento civile, penale o amministrativo

SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO

Tutela Legale

1. Quando avviene un sinistro coperto da questo contratto, ARAG nel rispetto di quanto indicato nella scheda di polizza garantisce:

i compensi

- dell'avvocato e del perito
- dell'organismo di mediazione, **se obbligatoria**, e dell'arbitro

le spese

- di querela **se la controparte è indagata penalmente**
- di soccombenza
- di giustizia
- di attivazione dell'arbitro assicurativo, se attivabile e se rispettate le norme di legge
- per indagini svolte dall'avvocato difensore in sede penale
- per **due tentativi di esecuzione forzata**.

2. I compensi e le spese sono garantiti anche:

- per l'accertamento tecnico preventivo
- per la testimonianza o la dichiarazione come persona informata sui fatti, resa dall'assicurato **poi indagato penalmente**
- **per la costituzione di parte civile in sede penale**.

3. Per ogni grado di giudizio è garantito l'intervento di un solo avvocato.

Perdite Pecuniarie

Quando avviene un sinistro coperto da questo contratto, ARAG nel rispetto di quanto indicato nella scheda di polizza garantisce le spese per:

- partecipare ad un corso per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida
- l'esame di revisione del documento di guida per la perdita totale dei punti.
- il pregiudizio economico - entro l'importo massimo indicato nella scheda di polizza - subito dal contraente datore di lavoro come conseguenza del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida o dell'azzeramento dei punti della CQC relativi ai soggetti che operano per suo conto.

Art. 1.2 – ASSICURATI E AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Assicurati:

1. Le garanzie del Modulo indicato nella scheda di polizza operano a favore dei seguenti assicurati:

- il contraente
- e i soggetti indicati nella scheda di polizza, **anche quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria, di monopattini o come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, sono coinvolti in un incidente stradale**.

2. Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.

Ambito delle garanzie:

Le garanzie operano per sinistri connessi alla circolazione stradale anche se avvenuti durante la vita privata.

Le garanzie operano per la circolazione dei veicoli, anche se a propulsione elettrica o ibrida:

- condotti dai soggetti assicurati indicati nella scheda di polizza
- per la guida dei quali è necessaria la patente assicurata o di categoria inferiore.

Le garanzie operano anche in caso di:

- guida sotto l'influenza dell'alcool
- competizioni di mezzi non a motore o gare ACI di pura regolarità.

Per la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti/psicotrope, **le garanzie operano solo in caso di assunzione per prescrizione medica**.

Per l'irregolarità su cronotachigrafo o limitatore della velocità:

- l'indennità giornaliera per ritiro, sospensione o revoca del documento di guida viene corrisposta se il ricorso ha esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa
- le altre garanzie operano se il ricorso è accolto in via definitiva.

Il veicolo deve essere omologato, usato nel rispetto del documento di circolazione e coperto, se obbligatoria, da assicurazione.

Il conducente, alla data del sinistro, deve essere abilitato alla guida e avere il documento di guida valido o rinnovato entro 90 giorni.

Per le vertenze tra assicurati le garanzie operano solo per il contraente.

Il contraente, in caso di conflitto di interessi con gli assicurati, può opporsi alla attivazione della copertura.

Art. 1.3 – GARANZIE MUOVERSI IN LIBERTA' LIGHT

Le garanzie operano esclusivamente per le seguenti vertenze.

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

2. Ricorso per violazioni del codice della strada, se c'è incidente stradale, contro:

- il pagamento di sanzioni amministrative
- il ritiro, sospensione o revoca del documento di guida
- il fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca
- la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo.

Se non c'è incidente, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

La garanzia opera anche per ricorso contro l'irregolare variazione dei punti del documento di guida, comunicata dall'organo competente.

Art. 1.4 – GARANZIE MUOVERSI IN LIBERTA' ORO (in aggiunta a Light)

Le garanzie operano esclusivamente per le seguenti vertenze.

1. Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi.

2. Richiesta di dissequestro in sede penale del veicolo, anche se rubato, sequestrato in caso di incidente stradale.

3. Anticipo della cauzione penale e assistenza dell'interprete. Per restrizioni della libertà personale per incidente all'estero, ARAG garantisce:

- l'anticipo della cauzione penale se ci sono adeguate garanzie di restituzione della somma entro un mese
- l'assistenza di un interprete in caso di interrogatorio.

Art. 1.5 – GARANZIE MUOVERSI IN LIBERTA' ORO PLUS (in aggiunta a Oro)

Le garanzie operano esclusivamente per le seguenti vertenze.

1. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi connessi ad incidente stradale.

La garanzia opera quando:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
- il reato si estingue per prescrizione o per esito positivo della messa in prova dell'assicurato.

Per i delitti dolosi la garanzia opera anche se è riconosciuta la particolare tenuità del fatto ed il procedimento si conclude con:

- archiviazione
- sentenza di non luogo a procedere
- proscioglimento
- sentenza di assoluzione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG può anticipare le spese fino all'importo indicato nella scheda di polizza.

2. Vertenze contrattuali con la compagnia che assicura gli infortuni del conducente.

3. Ricorso contro l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria già pagata.

4. Ricorso contro

- il pagamento di sanzioni amministrative
- il fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca
- la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo

per:

- mancanza dell'assicurazione di responsabilità civile o dell'omologazione del veicolo
- mancato rispetto del documento di circolazione.

La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

5. Ricorso del proprietario o locatario, se diverso dal conducente, contro:

- il pagamento di sanzioni amministrative
- il fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca
- la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo



per:

- conducente non abilitato alla guida
- conducente con documento di guida non valido o non rinnovato entro 90 giorni dal sinistro
- conducente che ha assunto sostanze stupefacenti/psicotrope senza prescrizione medica.

La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

6. Ricorso contro l'inibizione alla guida:

- in Italia, per il titolare di un documento di guida estero,
- all'estero, per il titolare di un documento di guida italiano.

La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

Art. 1.6 – GARANZIE MUOVERSI IN LIBERTA' PLATINO (in aggiunta a Oro Plus)

Le garanzie operano esclusivamente per le seguenti vertenze.

1. **Ricorso contro il ritiro, sospensione o revoca del documento di guida** per violazioni del codice della strada se non c'è incidente stradale. La garanzia opera anche se il ricorso non è accolto.

2. **Difesa penale per contravvenzioni** per violazioni del codice della strada se non c'è incidente stradale.

GARANZIA DI PERDITE PECUNIARIE MUOVERSI IN LIBERTA' PLATINO

La garanzia opera, per il rimborso delle seguenti spese ed esclusivamente per le patenti italiane.

1. **Rimborso autoscuola:** per partecipare ad un corso per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida
2. **Rimborso zero punti:** per l'esame di revisione del documento di guida per la perdita totale dei punti avvenuta per una violazione commessa dopo la stipula della polizza.

Art. 1.7 – GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE VALORE PATENTE

Per le seguenti garanzie è pagata l'indennità giornaliera a favore del contraente se indicato nella scheda di polizza il modulo Valore Patente.

1. Indennità giornaliera a favore del contraente per il pregiudizio economico subito come conseguenza

- del ritiro, della sospensione o della revoca del documento di guida
- dell'azzeramento dei punti della CQC

relativi ai soggetti assicurati che operano per conto del contraente datore di lavoro e se la guida del veicolo a motore è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti.

2. L'indennità giornaliera viene pagata da ARAG:

- a seguito del ritiro o sospensione del documento di guida per il numero di giorni indicato nel provvedimento di ritiro o sospensione o fino al giorno dell'eventuale restituzione anticipata
- a seguito di revoca del documento di guida o in caso di contestazione di eccesso di velocità oltre i 60 Km/h fino ad un massimo di 90 giorni
- a seguito dell'azzeramento dei punti della CQC fino alla data del provvedimento che aggiorna il nuovo punteggio e fino ad un massimo di 90 giorni.

In ogni caso il pagamento non può superare il limite massimo indicato nella scheda di polizza, anche se la revoca del documento di guida è successiva alla sospensione.

3. Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l'indennità giornaliera per ritiro, sospensione o revoca del documento di guida viene corrisposta se il ricorso ha esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

4. L'importo da pagare per l'indennità giornaliera a seguito del ritiro, sospensione o revoca del documento di guida è ridotto del:

- 30% in caso di violazioni del Codice della Strada commesse dai neopatentati nei 3 anni successivi al conseguimento della patente di guida di categoria B
- 50% nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida inflitti dall'autorità di un paese diverso dalla Repubblica Italiana.

5. Per l'assicurato con documento di guida estero, l'importo dell'indennità giornaliera per inibizione alla guida è pagato:

- al 100% se il provvedimento è dello stesso paese che ha rilasciato il documento
- al 100% se il provvedimento è italiano e alla data della violazione l'assicurato risiede in Italia senza che sia decorso il termine per la conversione del documento di guida; decorso questo termine senza che il documento di guida sia stato convertito l'indennità non viene pagata
- al 50% negli altri casi.

SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

ARAG non garantisce:

i compensi

- stabiliti con patti di quota lite
- duplicati in presenza di un avvocato domiciliatario

le spese

- di trasferta, compresa l'indennità
- sostenute dalle parti civili costituite in causa contro l'assicurato in sede penale
- derivanti da oneri fiscali e sanzioni pecuniarie
- ripetibili dalla controparte
- non concordate con ARAG.

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie Muoversi in libertà e Valore patente non operano per sinistri conseguenti o relativi a:

- 1) materia fiscale o amministrativa
- 2) tumulti, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o uso di sostanze radioattive
- 3) stato di calamità naturale o di allarme
- 4) fatti dolosi degli assicurati
- 5) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- 6) proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni, aeromobili o mezzi che viaggiano su tracciato vincolato o funi metalliche
- 7) condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza
- 8) partecipazione con mezzi a motore a competizioni o relative prove
- 9) attività svolta dal contraente come ente pubblico o società pubblica
- 10) adesione ad azioni di classe (class action)
- 11) vertenze con ARAG
- 12) vertenze con la banca se intermedia questo contratto.

La garanzia Valore patente non opera per sinistri conseguenti o relativi a:

- 1) violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse alla circolazione dei veicoli
- 2) quando il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool.

Esempio di violazione di carattere amministrativo non direttamente connesse alla circolazione dei veicoli e quindi escluse dalla copertura (Titolo IV del Codice della Strada):

- decorrenza di termini di validità della patente o della CQC
- mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in patente italiana
- mancata conversione della patente nazionale in patente Europea
- revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio
- perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 – RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU' ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO

1. Per gli assicurati coinvolti nello stesso sinistro la garanzia opera con un solo massimale diviso tra loro in parti uguali, indipendentemente da quanto ognuno ha pagato.
2. Il massimale residuo alla definizione del sinistro è diviso in parti uguali tra agli assicurati che hanno diritto al pagamento.

Art. 3.2 – LIMITI DELLA GARANZIA DI PERDITE PECUNIARIE VALORE PATENTE

1. L'indennità giornaliera viene pagata da ARAG :
 - a seguito del ritiro o sospensione del documento di guida per il numero di giorni indicato nel provvedimento di ritiro o sospensione o fino al giorno dell'eventuale restituzione anticipata
 - a seguito di revoca del documento di guida o in caso di contestazione di eccesso di velocità oltre i 60 Km/h fino ad un massimo di 90 giorni
 - a seguito dell'azzeramento dei punti della CQC fino alla data del provvedimento che aggiorna il nuovo punteggio e fino ad un massimo di 90 giorni.

In ogni caso il pagamento non può superare il limite massimo indicato nella scheda di polizza, anche se la revoca del documento di guida è successiva alla sospensione.

2. Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l'indennità giornaliera per ritiro, sospensione o revoca del documento di guida viene corrisposta se il ricorso ha esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

3. L'importo da pagare per l'indennità giornaliera a seguito del ritiro, sospensione o revoca del documento di guida è ridotto del:
 - 30% in caso di violazioni del Codice della Strada commesse dai neopatentati nei 3 anni successivi al conseguimento della patente di guida di categoria B
 - 50% nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida inflitti dall'autorità di un paese diverso dalla Repubblica Italiana.

4. Per l'assicurato con documento di guida estero, l'importo dell'indennità giornaliera per inibizione alla guida è pagato:
 - al 100% se il provvedimento è dello stesso paese che ha rilasciato il documento
 - al 100% se il provvedimento è italiano e alla data della violazione l'assicurato risiede in Italia senza che sia decorso il termine per la conversione del documento di guida; decorso questo termine senza che il documento di guida sia stato convertito l'indennità non viene pagata
 - al 50% negli altri casi.

5. Se esistono altri contratti che assicurano lo stesso rischio, in caso di sinistro ARAG paga l'indennità giornaliera per ritiro, sospensione o revoca del documento di guida con il limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con il presente contratto e la somma complessivamente assicurata fra tutti i contratti esistenti sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale). La proporzione viene applicata al pregiudizio economico quantificato dal contraente in sede di stipula del contratto e che corrisponde:

- all'indennità giornaliera assicurata con ARAG se non ha dichiarato l'esistenza di altre polizze
- alla somma delle indennità giornaliere assicurate con ARAG e con le altre polizze dichiarate nella scheda di polizza.

Esempio di applicazione del limite di 90 giorni in caso di revoca

L'Assicurato ha una polizza che prevede una copertura per 180 giorni.

- Per la revoca immediata l'indennità giornaliera è corrisposta per 90 giorni
- Per la revoca successiva ad una sospensione di 30 giorni, l'indennità giornaliera corrisposta per la revoca sarà di 90 giorni (per un totale di 120 giorni di indennità corrisposta da ARAG)
- Per la revoca successiva ad una sospensione di 120 giorni, l'indennità giornaliera corrisposta per la revoca sarà di 60 giorni (per un totale di 180 giorni di indennità corrisposta da ARAG, corrispondente al limite massimo indicato sulla scheda di polizza)

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?

Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano se in questi territori avviene il sinistro e si trova l'Ufficio Giudiziario competente.

| GARANZIE | DOVE OPERANO |
|--|---|
| • Tutela legale | Mondo |
| • Rimborso Autoscuola • Rimborso Zero Punti | Repubblica italiana |
| • Valore Patente | Europa e Paesi del bacino del Mediterraneo. |



SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

1. L'assicurato deve denunciare il sinistro ad ARAG appena ne ha conoscenza:

- rispettando il termine di prescrizione di legge
- fornendo tutti gli elementi, le prove e i documenti del sinistro
- comunicando l'esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e fornendoli se richiesto.

In mancanza, ARAG non è responsabile per ritardi nella gestione del sinistro, o per prescrizioni o decadenze dei diritti dell'assicurato.

2. L'assicurato deve comunque denunciare il sinistro entro 24 mesi dalla cessazione del contratto o di altri successivi contratti ARAG con continuità di copertura per lo stesso rischio.

Esempio di denuncia di un sinistro di Tutela Legale

L'assicurato invia ad ARAG:

- descrizione e cronologia dei fatti
- dati della controparte
- eventuale altra documentazione (es. la copia di un contratto, di una fattura o della *Constatazione Amichevole di Incidente - CAI*)

Esempio di denuncia di un sinistro di Perdite Pecuniarie – Rimborso autoscuola

L'assicurato che denuncia un nuovo sinistro ad ARAG invia:

- la cronologia delle decurtazioni fornita dal Ministero dei Trasporti
- copia dell'attestato di frequenza del corso autoscuola
- copia della fattura rilasciata dall'autoscuola

Esempio di denuncia di un sinistro di Perdite Pecuniarie – Indennità giornaliera

L'assicurato che denuncia un nuovo sinistro ad ARAG invia:

- copia del Verbale di infrazione o di ritiro della patente
- copia dell'Ordinanza del Prefetto (o del Commissario del Governo nelle Regioni a Statuto Speciale) da cui risulta la durata della sospensione della patente.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

1. ARAG quando riceve la denuncia verifica la copertura assicurativa e se le ragioni dell'assicurato sono fondate; si attiva per risolvere la vertenza in fase stragiudiziale con l'accordo delle parti, tramite personale interno qualificato o **un avvocato di propria scelta**.

2. **La copertura assicurativa per la fase giudiziale ed eventuali impugnazioni viene valutata preventivamente da ARAG sulla base delle prove e argomentazioni che l'assicurato deve fornire**; la valutazione non è necessaria per la difesa in sede penale.

3. Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato; **in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario**.

4. L'avvocato e il perito ricevono l'incarico formale dall'assicurato anche per la fase stragiudiziale e operano nel suo interesse; **ARAG non è responsabile del loro operato**.

5. **Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per il perito sono garantite solo se prima autorizzate da ARAG**.

6. ARAG, in esecuzione del contratto di assicurazione e valutata la congruità dell'importo richiesto, **può in alternativa:**

- **pagare il professionista**, senza avere obblighi diretti nei suoi confronti
- **rimborsare l'assicurato** che fornisce prova del pagamento al professionista.

Per i sinistri avvenuti fuori dall'Europa e dal Bacino del Mediterraneo, ARAG paga solo con rimborso all'assicurato.

7. ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria alla definizione dell'importo dovuto.

Art. 5.3 – GESTIONE DEL SINISTRO PER LE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE

1. L'assicurato chiede ad ARAG il rimborso autoscuola o zeropunti inviando:

- copia del verbale di decurtazione del punteggio
- cronologia del punteggio e delle decurtazioni scaricata online dal Portale dell'automobilista del Ministero dei Trasporti.

2. Il contraente datore di lavoro deve presentare ad ARAG la domanda di pagamento dell'indennità giornaliera fornendo copia dei provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca del documento di guida, e del verbale o timbro di restituzione del documento di guida o, in caso di azzeramento del punteggio della CQC, copia della documentazione comprovante l'avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

3. Il contraente datore di lavoro deve dichiarare se il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta per conto del contraente. Se tale dichiarazione non è fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, è cessato il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, l'indennità giornaliera convenuta non può essere corrisposta.

4. ARAG non paga l'indennità giornaliera se il contraente, al momento della conclusione del contratto, omette di dichiarare l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca dei documenti di guida comminati nei cinque anni precedenti alla sottoscrizione della polizza.

5. ARAG, verificata la copertura assicurativa e l'idoneità dei documenti provvede:

- al rimborso delle spese sostenute quando riceve prova di frequenza e pagamento all'autoscuola.
- al pagamento dell'indennità giornaliera.

Art. 5.4 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DA ARAG

L'assicurato deve restituire subito le somme anticipate da ARAG:

- se rimborsate dalla controparte
- se il giudizio penale per delitti dolosi si conclude con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella garanzia.

Art. 5.5 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

1. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono in alternativa:

- incaricare un arbitro, di cui dividono a metà la spesa; se non c'è accordo sulla nomina l'arbitro è scelto dal presidente del tribunale competente
- rivolgersi al giudice se è fallita la mediazione o altro sistema di risoluzione alternativo della controversia se previsto.

2. In caso di conflitto di interessi con ARAG, l'assicurato può scegliere il proprio avvocato.

3. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sull'interpretazione del contratto di assicurazione in tedesco, vale il testo in italiano.

4. Quando è previsto per legge, il cliente può rivolgersi anche all'arbitro assicurativo.

Art. 5.6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG

1. Il contraente deve:

- comunicare in modo completo e veritiero le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di ARAG
- informare ARAG quando cambia la sede legale

2. Dopo la denuncia del sinistro l'assicurato deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:

- per consentire la gestione del sinistro
- e per non far decorrere, dall'ultima comunicazione con ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.



SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE

1. Il premio è annuale e va pagato alla stipula del contratto, anche con rate infrannuali, con i mezzi previsti dalla legge.

2. Il premio va pagato ad ARAG o all'intermediario incaricato.

3. Alla scadenza delle rate successive alla prima, le garanzie operano nel periodo di tolleranza indicato nella scheda di polizza. Se il contraente:

- paga entro tale periodo, le garanzie operano con continuità
- paga successivamente, le garanzie sono sospese dalla fine del periodo di tolleranza fino alle ore 24 del giorno di pagamento e la scadenza della polizza non cambia
- non paga, le garanzie non operano dalla fine del periodo di tolleranza e il contratto si risolve di diritto alla prima scadenza annuale successiva; ARAG può comunque agire per ricevere il pagamento dei premi.

SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

- La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno:
 - indicato nella scheda di polizza, se il premio è stato pagato entro tale data
 - del pagamento, se il premio è stato pagato successivamente.

In ogni caso non cambia la scadenza del contratto.

- Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova di un anno se, 30 giorni prima della scadenza, non è inviata disdetta con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti.

Art. 7.2 – QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperte le spese per i sinistri avvenuti da quando la copertura assicurativa è efficace.

Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

- Il sinistro avviene quando si verifica l'evento dannoso da cui deriva la vertenza. In base alla natura della vertenza, l'evento dannoso è:
 - il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato
 - la violazione o presunta violazione del contratto
 - la violazione o presunta violazione della legge
 - la violazione che comporta la decurtazione o l'azzeramento dei punti per i rimborsi del modulo Muoversi in libertà Platino.
- Se avvengono più eventi dannosi della stessa natura o tra loro collegati, sequenziali o riconducibili allo stesso contesto, il sinistro è unico ed avviene quando si verifica il primo evento dannoso, anche se sono coinvolti più soggetti.

| Esempi di avvenimento del sinistro | Il sinistro avviene quando... |
|--|---|
| Danno extracontrattuale subito: l'assicurata coinvolta in un incidente stradale, subisce delle lesioni fisiche che vengono accertate qualche giorno dopo | c'è l'incidente stradale |
| Violazione di contratto: l'assicurato subisce un'invalidità permanente per un incidente e la compagnia assicurativa di infortuni rifiuta il risarcimento | la compagnia rifiuta la copertura assicurativa |
| Violazione della norma di legge: all'assicurata viene contestata la violazione di una norma del Codice della Strada | è stata commessa la violazione |
| Violazione della norma di legge: il dipendente del proprietario del veicolo viola il Codice della Strada guidando con la patente sospesa e il veicolo viene sequestrato | è stata commessa la violazione |
| Rimborso Zero punti: all'assicurata vengono azzerati i punti dal documento di guida per violazione del Codice della Strada | è stata commessa la violazione che azzerava i punti |
| Indennità giornaliera: all'assicurato viene contestata la violazione di una norma del Codice della Strada per la quale è prevista la sospensione del documento di guida | è stata commessa la violazione |

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- Il contraente deve avere sede legale nella Repubblica Italiana.
- Se il contraente sposta la sede legale all'estero, il contratto si risolve di diritto dal giorno del cambio di sede legale e ARAG rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.
- ARAG chiede il rimborso delle spese sostenute in caso di sinistro avvenuto dopo il cambio di sede legale, se il cambio non è stato comunicato tempestivamente.

SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?

Art. 8.1 – RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO

- Entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione del sinistro, il contraente e ARAG possono recedere dal contratto con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di recesso.
- ARAG rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.



ALLEGATO NORME DI LEGGE

Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.



ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 1965 - Nozione. (di transazione)

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 Il comma - Prescrizione in materia di assicurazione. ... omissis ... Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche).

Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 e successive modifiche).

Arbitro Assicurativo (AAS): organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi (D.M. n. 2015/2024).



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.










Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra [Informativa privacy per i contraenti](#) pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.



La Tutela Legale ARAG: molto più di una polizza.

Professionisti sempre al tuo fianco con prodotti e servizi esclusivi

Un team di esperti specializzati ed un network di legali e di periti sono a tua disposizione

| I vantaggi riservati gratuitamente agli assicurati con la polizza ARAG Tutela Legale Patente | |
|---|--|
|  | ARAGTel! il numero verde 800.508.008 per avere informazioni e chiarimenti su tutto ciò che prevede la polizza. Ed in più, per tutte le volte che ne avrai bisogno, una consulenza in caso di dubbi legali nelle materie oggetto di copertura. ➔ Attivabile anche scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it o compilando l'apposito modulo nell' Area Clienti |
|  | Document Check , il servizio di controllo sulla regolarità formale di contratti e scritture private; diffide e monitorie; istanze di accesso agli atti relativi al veicolo. ➔ Attivabile scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it o compilando l'apposito modulo nell' Area Clienti |
|  | Archivio Documenti , modelli di documenti legali personalizzabili, da compilare e scaricare online. ➔ Accedi all' Area Clienti e trova il modello di cui hai bisogno |
|  | Guide Legali , pratici vademecum per orientarsi e capire meglio le norme in vigore in diversi ambiti, quali la circolazione, la vita privata, il lavoro, i viaggi e il web. ➔ Accedi all' Area Clienti e scarica la guida di cui hai bisogno |
|  | Gestione di una vertenza precontrattuale . Come <i>bonus di benvenuto</i> , ARAG si occuperà della gestione stragiudiziale di una richiesta di risarcimento danni da incidente stradale, avvenuto in Italia nei 60 giorni antecedenti all'operatività della polizza. Il servizio opera per incidenti che abbiano causato agli assicurati danni materiali fino ad € 50.000, senza lesioni alle persone. ➔ Attivabile scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it |
|  | Flight Claim , per verificare on line se hai diritto al risarcimento in caso di volo cancellato o in ritardo. ➔ Accedi all' Area Clienti per utilizzare il servizio |
|  | Check Multa , per verificare on line la possibilità di ricorrere contro una multa ricevuta per una violazione del Codice della Strada. ➔ Accedi all' Area Clienti per utilizzare il servizio |
| Registrati nell'Area Clienti su www.arag.it : per consultare la tua posizione assicurativa, richiedere variazioni del tuo contratto, denunciare un sinistro e seguirne l'evoluzione, pagare online il rinnovo della polizza. Ed in più, in qualità di assicurato ARAG, puoi accedere quando vuoi ai servizi a te riservati. | |
| E per tutti su www.arag.it | |
|  | Chatbot , l'assistente virtuale ARAG che h24 ti guida in caso di denuncia di un sinistro e ti risponde a domande su tematiche quali: circolazione stradale, viaggi, lavoro, rischi cyber. |
|  | Notizie ed approfondimenti giuridici , per essere sempre aggiornati sulle normative e sulle tematiche più attuali |

Per maggiori informazioni sui servizi indicati e per conoscerne le condizioni di utilizzo visita <https://www.arag.it/polizza-tutela-legale/polizza-patente/>